



Bruxelles, 31.5.2018
COM(2018) 359 final

2018/0192 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione Europea in sede di comitato misto
istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il
collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra,
in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato misto**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, in riferimento alla prevista adozione del regolamento interno del comitato misto.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra

L'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra («accordo») è volto a collegare il sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra dell'UE («EU ETS») con quello svizzero, permettendo di scambiare le quote assegnate in un sistema e utilizzarle a fini di conformità nell'altro per ampliare le opportunità di mitigazione dei cambiamenti climatici. L'accordo è stato firmato il 23 novembre 2017. Entrerà in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo allo scambio degli strumenti di ratifica o approvazione delle parti. Tuttavia, l'accordo prevede che gli articoli da 11 a 13 si applichino a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma.

2.2. Comitato misto

Il comitato misto istituito dall'articolo 12 dell'accordo è incaricato di gestire l'accordo e provvedere alla corretta applicazione dello stesso. Ha la facoltà di adottare nuovi allegati o di modificare un allegato vigente. Ha altresì la facoltà di esaminare le proposte di modifica degli articoli dell'accordo, facilitare lo scambio di opinioni in merito alla legislazione delle parti e procedere a revisioni dell'accordo.

Il comitato misto è un organo bilaterale composto dai rappresentanti delle parti (l'UE e la Confederazione svizzera). Le decisioni adottate dal comitato misto sono concordate da entrambe le parti.

2.3. Atto previsto del comitato misto

Nella sua prima riunione, il 27 giugno 2018, il comitato misto è chiamato ad adottare il suo regolamento interno.

Lo scopo dell'atto previsto è stabilire le norme in base alle quali il comitato misto deve operare ed esercitare le proprie funzioni.

Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo.

3. POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La proposta determina la posizione dell'Unione in merito all'adozione del regolamento interno che disciplinerà l'operato del comitato misto. Il progetto di regolamento interno contiene disposizioni standard in materia di funzionamento dell'organo, tra cui composizione,

presidenza e funzioni di segreteria, nonché norme sulla convocazione delle riunioni, la definizione dell'ordine del giorno e il processo decisionale. Prevede inoltre la possibilità di istituire gruppi di lavoro ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, dell'accordo.

L'adozione del regolamento interno è essenziale affinché il comitato misto possa iniziare a dedicarsi ai preparativi per l'attuazione dell'accordo. Ciò permetterà di predisporre le modalità pratiche necessarie a realizzare il collegamento tra i due sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Lo sviluppo di un efficiente mercato internazionale del carbonio tramite il collegamento dal basso verso l'alto dei sistemi di scambio di emissioni è un traguardo programmatico a lungo termine dell'UE e della comunità internazionale, segnatamente come mezzo per realizzare gli obiettivi in materia di clima dell'accordo di Parigi. A tale proposito, l'articolo 25 della direttiva istitutiva dell'EU ETS ne consente il collegamento ad altri sistemi omologhi, a condizione che siano vincolanti, compatibili e prevedano un limite massimo assoluto di emissioni, come nel caso del sistema svizzero. Al fine di garantire che l'EU ETS e quello della Svizzera rimangano compatibili, è opportuno che il comitato misto inizi a dedicarsi all'attuazione dell'accordo.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono «*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*».

Rientrano nel concetto di «*atti che hanno effetti giuridici*» gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che «*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*»¹.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato misto è un organo istituito da un accordo, nel caso concreto l'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto ha effetti giuridici poiché determinerà le norme applicabili al comitato misto, ovvero l'organo incaricato di gestire l'accordo e di prendere decisioni relative all'adozione di nuovi allegati e alla modifica di quelli vigenti.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

¹ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti da 61 a 64.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui sarà necessario prendere posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra meramente accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano l'ambiente.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 191 del TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve essere costituita dall'articolo 191 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione Europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato misto

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 191, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra («accordo») è stato firmato il 23 novembre 2017.
- (2) A norma dell'articolo 22 dell'accordo, prima dell'entrata in vigore dello stesso, gli articoli da 11 a 13 si applicano a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma.
- (3) A norma dell'articolo 12 dell'accordo, il comitato misto è tenuto ad adottare il proprio regolamento interno nel corso della prima riunione, il 27 giugno 2018.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto, in quanto il regolamento interno determinerà il funzionamento dell'organo incaricato di gestire l'accordo e assicurarne la corretta applicazione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in occasione della prima riunione del comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato misto, è basata sul progetto di decisione del comitato misto allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*